

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 117/2017 art. 82 comma 5 (per le ODV: esente anche da imposta di registro in caso di registrazione).

REG. N. DEL

COMUNE DI RICCIONE

Provincia di Rimini

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO RELATIVO A PORZIONE DI IMMOBILE

SITO IN RICCIONE, NOTO COME “NEGOZI CENTRO VIA CARPI” PER

REALIZZAZIONE PROGETTO “EMPORIO SOLIDALE” DEL COMUNE DI

RICCIONE – BIENNIO 2026/2027. CUP E81J26000130004 - CIG BBC3019E0B.

Con la presente scrittura privata, redatta in formato digitale PDF/A avente

caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà e firmata digitalmente,

da valersi ad ogni effetto di legge tra:

= _____, nato a _____ (__) il __/__/____, domiciliato, per

ragioni di carica, presso la Sede Comunale, C.F. _____, che interviene nel

presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome ed in rappresentanza, nella

sua qualità di Dirigente del Settore “Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di

Quartiere”, del **COMUNE DI RICCIONE, con sede in Riccione, Viale Vittorio**

Emanuele II n. 2, C.F. 00324360403, avente ogni occorrente potere per la

sottoscrizione del presente atto in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art. 107 del

D.Lgs. 267/2000 giusto atto di affidamento dell’incarico ricevuto con

_____ n. ____ del __/__/____, di seguito per brevità “Comodante”;

e

= _____, nato a _____ (__) il __/__/____, domiciliato per la

carica presso la sede legale dell’ente che rappresenta, C.F. _____,

che interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome ed in

rappresentanza, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Ente

del Terzo Settore _____, con sede legale in via

	_____n. _____, _____ (_____),	
	C.F. _____, regolarmente iscritta al RUNTS al Repertorio n. _____, di seguito denominata per brevità "Comodatario";	
	Premesso che	
	- il Comune di Riccione, con il progetto "Emporio Solidale", promuove attività finalizzate alla raccolta delle eccedenze del mercato alimentare e dei prodotti non più commerciabili ma ancora commestibili ed alla distribuzione delle eccedenze di produzione agricole e dell'industria, fornendo così risposte alle esigenze primarie, alla valorizzazione delle reti di sostegno alla persona, al recupero delle risorse personali ed alla creazione di contesti di vita favorevoli in un contesto di grave impoverimento di molte famiglie residenti nel territorio;	
	- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del ___/___/2026 è stato approvato l'Avviso pubblico relativo all'Istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e s.m.i., ai fini della co-progettazione degli interventi nell'ambito del progetto "Emporio Solidale" del Comune di Riccione, biennio 2026/2027 - CUP _____ - CIG _____;	
	- a conclusione del procedimento di cui sopra, in data ___/___/2026 è stata perfezionata la sottoscrizione della Convenzione di co-progettazione degli interventi nell'ambito del Progetto "Emporio Solidale" del Comune di Riccione, biennio 2026/2027- CUP _____ - CIG _____ tra il Comune di Riccione e l'Ente del Terzo Settore _____;	
	- il Comune di Riccione, per realizzare le attività dell'"Emporio Solidale", ha individuato la porzione dell'immobile comunale sito a Riccione, noto come "Negozio Centro Via Carpi", identificata come segue: sede sita al piano terra, con ingresso in	
		Pag. 2

	Viale Busseto 10, Foglio 6, Particella 2537, concedendo una porzione dei sub 7-8-12,	
	come meglio evidenziato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto (Allegato "Locali Emporio Solidale"), con i numeri 1, 2,3 e 4, inclusi i servizi	
	igienici ivi presenti;	
	- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del __/__/2026 è stato approvato lo	
	schema di contratto di comodato gratuito relativo alla porzione di immobile	
	sopracitata ai fini della realizzazione del Progetto "Emporio Solidale" del Comune di	
	Riccione, biennio 2026/2027- CUP _____ - CIG _____.	
	Tutto ciò premesso,	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente	
	contratto.	
	Art. 1 - Oggetto del Contratto	
	Il Comune di Riccione, come in atti rappresentato, concede gratuitamente all'Ente del	
	Terzo Settore denominato " _____ " l'uso della porzione di	
	immobile comunale sito a Riccione, noto come "Negozi Centro Via Carpi", identificata	
	come segue: sede sita al piano terra, con ingresso in Viale Busseto 10, Foglio 6,	
	Particella 2537, concedendo una porzione dei sub 7-8-12, come meglio evidenziato	
	nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente contratto (Allegato "Locali	
	Emporio Solidale"), con i numeri 1, 2,3 e 4, inclusi i servizi igienici ivi presenti.	
	Il Comodatario dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente contratto	
	e di ritenerli idonei all'uso convenuto e di non avere riscontrato vizi che possono	
	arrecare danno a chi se ne serve e pertanto solleva sin da ora il Comodante, il, dalle	
	responsabilità conseguenti.	
	Art. 2 - Uso esclusivo	
		Pag. 3

	L'immobile oggetto del presente contratto dovrà essere utilizzato dal Comodatario	
	esclusivamente per la gestione del progetto "Emporio Solidale" del Comune di	
	Riccione, biennio 202/2027- CUP _____ - CIG	
	_____, affidato con procedura di co-progettazione, realizzando le	
	attività previste nel Progetto Definitivo sottoscritto dalle parti interessate.	
	Gli spazi concessi in comodato d'uso gratuito dovranno essere utilizzati a favore della	
	collettività e in totale assenza di scopi di lucro da parte del Comodatario.	
	Il Comodatario è tenuto a realizzare il progetto secondo quanto condiviso nell'ambito	
	della sopracitata Convenzione di co-progettazione, la cui sottoscrizione è stata	
	perfezionata in data __/____/2026, nonché a gestire i locali e le attività nel rispetto di	
	quanto di seguito indicato.	
	Art. 3 - Utilizzo gratuito e subingresso	
	Il presente contratto si intende a titolo gratuito, con l'obbligo per il Comodatario di	
	utilizzare il bene solo ed esclusivamente per l'uso convenuto, senza alcuna possibilità	
	di cederlo in sub-contratto senza il preventivo consenso del Comodante.	
	Art. 4 - Durata del Contratto	
	Il presente contratto avrà la medesima durata della convenzione di co-progettazione	
	per la realizzazione del Progetto "Emporio Solidale" del Comune di Riccione – biennio	
	2026/2027. Pertanto, in qualsiasi ipotesi di conclusione anticipata della stessa, si	
	concluderà, con effetto immediato, anche il contratto di comodato gratuito,	
	sopracitato, avente ad oggetto la porzione di immobile sopra identificata.	
	Se la Convenzione sarà prorogata o rinnovata, si intenderà a sua volta prorogato o	
	rinnovato anche il presente contratto fino alla scadenza della Convenzione di co-	
	progettazione.	
	Sono previste le clausole risolutive espresse di cui al successivo articolo 11.	
		Pag. 4

Art. 5 - Obblighi del Comodante

Il Comodante si impegna a:

1) consegnare i locali liberi ed in normali condizioni di utilizzo, garantendo l'accesso

alla struttura agli operatori/volontari del Comodatario;

2) garantire la manutenzione straordinaria dell'immobile, fatto salvo quanto previsto

dall'art. 1808 comma 2 del Codice Civile, con l'obbligo di immediata informazione, da

parte del Comodatario, delle spese straordinarie necessarie sostenute d'urgenza;

3) assolvere agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013

per quanto concerne il vantaggio economico attinente alla attribuzione in sub-

comodato d'uso gratuito.

Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico del Comodante e, in

particolare, il Comodante non sarà in nessun caso responsabile di danni o furti di

arredi, materiali e attrezzature utilizzati dal Comodatario nella realizzazione del

progetto.

Art. 6 - Obblighi del Comodatario

Il Comodatario si obbliga al rispetto di quanto segue:

1) Utilizzo dell'immobile con diligenza:

a. utilizzare all'interno dell'immobile beni e attrezzature perfettamente compatibili con

l'uso concordato, efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di tutti gli opportuni

accessori idonei a proteggere e a salvaguardare il personale operante nella struttura

e i terzi da eventuali infortuni e danni. Tutti i materiali, attrezzature e prodotti impiegati

devono essere rispondenti alle normative di sicurezza vigenti;

b. provvedere all'apertura e alla chiusura degli spazi, assumendosene la totale

responsabilità. Il Comodatario è costituito custode dell'immobile concesso e ne

risponderà in caso di deterioramento, anche derivante da incendio, qualora non

provi che sia avvenuto per cause ad essa non imputabili. A tal proposito dovrà

designare un responsabile a cui attribuire ogni onere rientrante nella funzione tipica

del "custode" della struttura concessa in comodato, incaricato inoltre di mantenere i

rapporti con il Comodante.

c. mantenere gli spazi concessi in modo decoroso e adeguato alla fruizione da parte

del pubblico;

d. utilizzare il bene entro i limiti compatibili con le caratteristiche dello spazio stesso e

con l'ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone presenti, alle

condizioni di igiene e sicurezza, al decoro e curando di non arrecare molestia, danno;

e. osservare e far osservare le regole di buon vicinato, in modo da non recare

disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e

regolamenti vigenti;

f. garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a

qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;

g. conservare gli spazi e custodirli con cura e con la massima diligenza e non

destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti, assumendo a proprio carico ogni

eventuale danno che ne dovesse derivare, obbligandosi a restituirli alla scadenza

del contratto integri e nello stato di fatto in cui sono stati consegnati;

h. riconsegnare, alla scadenza del contratto, gli spazi e l'area annessa nello stato

strutturale in cui sono stati inizialmente consegnati, liberi da persone e/o cose di

proprietà dello stesso (fatta eccezione di quanto indicato al punto 2 sub a rispetto

ad arredi, beni e strumentazioni acquistati con risorse a valere sul finanziamento

messo a disposizione dal Comune di Riccione per la realizzazione del Progetto

"Emporio Solidale");

i. agire secondo il principio di buona fede e favorire le verifiche disposte dal

	Comodante, in qualsiasi momento, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e	
	l'esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto;	
	j. conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità	
	e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato,	
	direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento	
	dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni	
	di leggi e regolamenti;	
	k. segnalare tempestivamente al Comodante:	
	• ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l'eventuale	
	presenza di rischi;	
	• qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del progetto;	
	l. osservare quanto prescritto nel "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione"	
	approvato dal Comune di Riccione;	
	m. rispettare i Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o ai quali lo	
	stesso ha aderito e a rispettare il Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di	
	Riccione, in relazione al contratto in oggetto, depositato agli atti.	
	2) Spese relative all'uso dell'immobile (rendicontabili a valere sul budget della	
	co-progettazione):	
	a. farsi carico di tutte le eventuali spese per arredi, attrezzature, materiali, servizi,	
	utilità nonché spese generali utili alla realizzazione del progetto e alla conduzione dei	
	locali (i beni e le strumentazioni acquistate, a valere sul progetto, dovranno	
	possedere idonei certificati di conformità e collaudo). Allo scadere del presente	
	contratto, anche in caso di mancato rinnovo, tali beni rimarranno ad esclusiva	
	disposizione del Comodante/Concedente, se acquistati con risorse a valere sul	
	finanziamento pubblico messo a disposizione del Comune di Riccione;	
		Pag. 7

	b. garantire a proprio carico la titolarità delle utenze di pertinenza della porzione di immobile concessa (luce, gas, acqua, rifiuti, telefonia ecc...);	
	c. provvedere alla pulizia e alla cura dei locali interni e delle aree esterne pertinenziali e circostanti (incluso il passaggio in galleria), compresa la pulizia delle aiuole ove necessario, al fine di garantire il mantenimento della zona in modo decoroso;	
	d. provvedere alla manutenzione ordinaria della porzione di immobile concessa e degli impianti ivi presenti, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto del progetto "Emporio Solidale". Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti e certificati da Ditte munite di idonee qualificazioni;	
	e. acquisire e farsi carico di tutte le spese e gli oneri relativi a licenze, permessi e autorizzazioni previste dalla normativa per lo svolgimento delle attività realizzate.	
	Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del presente contratto, il Comodatario eseguisse lavori di miglioramento dell'immobile concesso, anche in esecuzione di disposizioni di legge, sia alla scadenza del contratto che in caso di revoca anticipata, lo stesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comodante. Parimenti, alla scadenza del contratto di comodato o in caso di revoca anticipata dello stesso nulla sarà dovuto dal Comodante per ogni altra somma o spesa che a qualsiasi titolo sia stata versata e/o sostenuta dal Comodatario con riferimento all'immobile oggetto di comodato.	
	3) Prevenzione incendi e obblighi di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. e sicurezza:	
	a. effettuare tutti gli adempimenti necessari previsti dalle normative sulla sicurezza e antincendio e ottenere le relative certificazioni necessarie, che dovranno essere intestate (se necessarie) al Comodatario. In tal caso, alla scadenza il partner co-progettante dovrà procedere al rinnovo con spese rendicontabili nell'ambito del	
		Pag. 8

budget messo a disposizione dall'Amministrazione Procedente;

b. non depositare all'interno del fabbricato materiali pericolosi o comunque soggetti a pratica di prevenzione incendi, senza aver espletato con esito positivo tale pratica;

c. far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni della struttura;

d. rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza sanitaria e alimentare (ad

es. Notifica Sanitaria per l'inizio dell'attività di distribuzione alimentare, rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004, applicare il sistema di autocontrollo

Haccp...) e partecipare ad eventuali occasioni formative in materia, anche

eventualmente organizzate in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica di

Rimini dell'Azienda AUSL della Romagna;

e. Designare un responsabile formato (o in formazione) in materia di primo soccorso e antincendio;

Art. 7 - Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165 del 2001, il Sig./la

Sig.ra _____, nella sua qualità di legale rappresentante

del Comodatario, consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso

di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la

sottoscrizione del presente atto attesta di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti,

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune, nei loro

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art.8 - Cauzione

Il Comodatario, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto e dal

patto di integrità, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto, ha

costituito un deposito cauzionale per un importo di € _____ mediante *deposito*

	<i>cauzione/polizza fideiussoria</i> _____ rilasciata in favore del Comune di	
	Riccione da _____, agli atti del Comune.	
	La cauzione sarà mantenuta valida per tutta la durata del comodato sino alla	
	scadenza finale del contratto, e sarà efficace sino alla restituzione alla scadenza	
	dell'assegnazione, previa riconsegna al Comune di Riccione della porzione di	
	immobile in efficiente stato manutentivo.	
	Le garanzie di cui ai commi precedenti operano a prima richiesta, senza che il	
	garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma	
	richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni	
	consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento prevede espressamente la rinuncia	
	al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia	
	all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice civile e la sua operatività	
	entro i 15 giorni sopra indicati.	
	Le garanzie di cui ai commi precedenti saranno escutibili anche parzialmente, fatto	
	salvo il risarcimento per il maggior danno, nel caso in cui il Comodatario, nonostante	
	la preventiva diffida a adempiere in un congruo termine, si renda inadempiente	
	rispetto agli obblighi previsti dal comodato/dalla Concessione. L'incameramento della	
	garanzia avviene con atto unilaterale del Comune, senza necessità di dichiarazione	
	giudiziale, fermo restando il diritto, da parte del Comodatario, di proporre azione	
	innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.	
	In caso di escussione parziale, il Comodatario sarà tenuto a reintegrare la	
	corrispondente garanzia per pari importo, pena la decadenza del presente	
	Comodato.	
	In caso di risoluzione del Comodato, disposta per causa imputata al Comodatario il	
	Comune ha diritto di avvalersi della garanzia per le maggiori spese sostenute per il	
		Pag. 10

completamento delle attività volte a dare attuazione al progetto, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

Art. 9 - Polizza assicurativa del Comodatario

Il Comodatario esonera il Comodante da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone in dipendenza dell'utilizzo dell'immobile concesso e/o delle attività in esso svolte e, più in generale, per danni diretti od indiretti dipendenti da fatto doloso o colposo di utilizzatori o di terzi.

Il Comodatario assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., inerenti all'organizzazione delle attività e la formazione del personale a qualsiasi titolo coinvolto. In particolare, la stessa deve assicurare l'applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari qualora applicabili, dotando il personale dei dispositivi di sicurezza previsti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione all'attività svolta.

Il Comodatario si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente allo svolgimento delle attività, che possano derivare da inconvenienti e danni causati agli utenti/partecipanti o a terzi, esonerando il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa. Comodante è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Comodatario ssociazione, per qualsiasi causa nell'esecuzione del progetto.

È obbligo del Comodatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti/partecipanti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il Comodatario deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati. Il Comodante è autorizzato a rivalersi sul Comodatario delle eventuali spese sostenute.

A garanzia del presente contratto e dell'immobile concesso, il Comodatario ha stipulato

con _____ un'adeguata copertura assicurativa, che si obbliga a

mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, compresi eventuali suoi rinnovi,

come segue

- polizza n. _____ stipulata con _____, in copia depositata agli

atti, per **Responsabilità civile verso terzi (RCT)**, in conseguenza di un fatto

verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività

inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con i seguenti

massimali: _____;

- polizza n. _____ stipulata con _____, in copia depositata agli

atti, per **Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili**

e altri beni, con i seguenti massimali: _____.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale

inesistenza o inoperatività di polizze non esonerano il Comodatario stessa dalle

responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di

quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Il Comodante è considerato "terzo" a tutti gli effetti e sarà tenuto indenni dei danni

eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal

Comodatario. Copia di tutte le polizze richieste e delle eventuali, successive

variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al Comodante.

Art. 10 - Verifiche e Controlli

Il Comodante si riserva la facoltà di accertare il regolare utilizzo degli spazi concessi

in comodato: a tale scopo, il personale competente ha accesso ai locali in ogni

momento, anche senza preavviso.

Il controllo potrà consistere inoltre nella verifica delle attività svolte presso i locali

concessi, del livello qualitativo delle stesse e del grado di soddisfacimento degli utenti. Il Comodatario sarà tenuto a fornire al Comodante dati, relazioni e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.

Art. 11 - Revoca e risoluzione del contratto

Il Comodante ha facoltà di sospendere o revocare il comodato in oggetto in qualsiasi momento con adeguato preavviso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che nulla sia dovuto al Comodatario. Il contratto di comodato può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

La risoluzione del contratto di comodato gratuito potrà avvenire nei seguenti casi, previa diffida ad adempiere di 10 (dieci) giorni trasmessa nelle forme previste dalla legge, per grave inadempienza degli impegni assunti:

- sublocazione di attività e/o spazi o fruizione anche parziale dell'immobile da parte di soggetto diverso dal Comodatario, se non diversamente concordato tra le parti;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, dei partecipanti alle attività di progetto o per la struttura;
- inadempimenti per quanto attiene la pulizia e/o la manutenzione ordinaria degli spazi;
- inadempimenti per quanto attiene il pagamento delle utenze;
- modifiche non autorizzate degli spazi in uso;
- violazione degli obblighi del Patto di Integrità.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono inoltre clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

Comodante.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i., dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679 e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Comodatario/Concessionario dichiara la presa visione e accettazione dell'informativa resa in sede di Avviso

pubblico ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679;

3. Il Comune di Riccione, nel rispetto del GDPR, tratta i dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato.

4. I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso, da instaurare o cessato.

5. In esecuzione della Convenzione di co-progettazione, l'EAP effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente e dichiara di possedere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, avendo maturato esperienza e professionalità nei servizi di cui alla Convenzione di co-progettazione, fornendo organizzazione tecnica e personale adeguati al compimento degli stessi, anche nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Regolamento;

6. In virtù di tale trattamento, le Parti hanno stipulato l'Accordo relativo alla designazione dell'EAP a Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e ad ogni altra normativa applicabile.

7. L'EAP è, pertanto, designata dal Comune di Riccione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

8. L'Ente Comune di Riccione ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società POLIMATICA PROGETTI SRL reperibile all'indirizzo mail dpo@comune.riccione.rn.it.

9. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo sopracitato, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente contratto, si fa riferimento a quanto stabilito nell'ambito della Convenzione di co-progettazione perfezionata in data __/__/2026 tra il Comune di Riccione e l'Ente del Terzo Settore "_____"; nonché alle vigenti norme del Codice Civile, se ed in quanto applicabili.

Art. 14 - Spese contrattuali

Ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del presente contratto è a carico del Comodatario, compresi i diritti di segreteria dovuti al Comune di Riccione.

Il presente contratto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82

commi 3 e comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15 - Foro Competente

In caso di controversie il Foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Rimini.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comodatario _____

Il Legale Rappresentante _____

Per il Comune di Riccione

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona – Socialità di Quartiere

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma c.c., si approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli _____, tutte incluse, del presente contratto.

Per il Comodatario _____

Il Legale Rappresentante _____

Per il Comune di Riccione

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona – Socialità di Quartiere
